

**Perché aderire alla Voluntary Disclosure?**

# “ Il segreto bancario è morto ”

Algirdas Semeta, Commissario UE, Ottobre 2014

Così sentenziò il Commissario Europeo Algirdas Semeta a margine della riunione dell'Ecofin dell'ottobre scorso che ha dato il via libera allo scambio automatico di informazioni fiscali tra Paesi membri per combattere l'evasione e riuscire finalmente a tassare quei capitali che cercano di frodare il fisco.

La lotta all'evasione e all'elusione fiscale ha avuto una particolare accelerazione negli ultimi anni. Numerose sono state le iniziative promosse e le pressioni, non solo a livello OCSE, ma anche dalle organizzazioni internazionali - in particolare il G20 - volte a contrastare l'evasione fiscale internazionale attraverso politiche di cooperazione amministrativa volte allo scambio di informazioni.

Ecco come la “convincione” di poter aggirare gli accertamenti del Fisco si infrange contro questa moltitudine di accordi internazionali per lo scambio di informazioni che stanno prendendo forma.

Importante, in tal senso, è la modifica intervenuta nel luglio 2014 dell'art. 26 del modello OCSE delle Convenzioni contro le doppie imposizioni la quale ha ridefinito lo standard richiesto nello scambio di informazioni al fine di garantire una maggior trasparenza e l'inopponibilità del segreto bancario come motivo del rifiuto.

In questo contesto internazionale sempre più votato alla trasparenza fiscale e alla lotta dell'evasione, le convinzioni del contribuente italiano di poter sfuggire al Fisco sono sempre più ridotte e rischiose. La procedura di Voluntary Disclosure rappresenterà l'ultima possibilità per regolarizzare la posizione con il Fisco.

## **1) Il contribuente potrebbe pensare: “ Potrei tenere i soldi, i miei investimenti, nella banca e nel paese in cui sono depositati, tanto finora non mi hanno fatto nulla..”.**

Una simile ipotesi si scontra contro il recente proliferare di normative e la creazione di strumenti che consentono alle autorità fiscali, in primo luogo quelle italiane, di ottenere informazioni sui beni all'estero dei propri contribuenti. Gli strumenti giuridici a disposizione degli Stati per attivare uno scambio di informazioni, infatti, si articolano in trattati bilaterali o multilaterali, sottoscritti, rispettivamente, con uno o più Paesi, nonché, per gli Stati Membri UE, le Direttive.

Le tipologie di scambio di informazioni possono avere diverse modalità, e più precisamente le seguenti:

- **A richiesta:** lo scambio avviene a seguito di specifica richiesta dello Stato A allo Stato B in relazione alla posizione fiscale di un singolo o di più contribuenti, oggetto di verifica nello Stato A;
- **Spontaneamente:** lo Stato B, essendo in possesso di elementi tali da dedurre l'alta probabilità che nello Stato A un contribuente si sia sottratto al pagamento delle imposte, decide autonomamente di condividere le informazioni con l'autorità fiscale dell'altro Paese;
- **Automaticamente:** si tratta di una procedura sistematica e periodica attivata tra due o più Stati che consente il flusso automatico di determinati dati riferiti a tutti i contribuenti dei rispettivi Paesi che effettuano determinate tipologie di operazioni;
- **Tramite verifiche fiscali simultanee o congiunte:** attività ispettiva amministrativa condotta nello stesso momento o in diversi Stati, da funzionari appartenenti alle rispettive Amministrazioni, o in un singolo Stato, da funzionari appartenenti ad Amministrazioni di Stati diversi.

Attualmente, le principali fonti giuridiche che consentono alle Autorità fiscali, con particolare riferimento all'Agenzia delle Entrate italiana, di ottenere le informazioni sui presunti evasori, sono:

1) **"MAAT" Convention 1988 - Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters:** del 25 gennaio 1988; l'Italia ha ratificato tale accordo il 31 gennaio 2006. Gli elementi caratteristici sono rappresentati dalle clausole in materia di scambio di informazioni su richiesta, di assistenza alla riscossione e di inopponibilità del segreto bancario. Tale accordo, oltre a ciò, ha un effetto parzialmente retroattivo: nel caso di illeciti fiscali penalmente rilevanti, la Convenzione impone agli Stati aderenti di fornire assistenza amministrativa agli stati richiedenti anche relativamente ai tre anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione. Ricordiamo, che tra gli Stati firmatari della Convenzione vi sono la Svizzera (entrerà in vigore dal 2017, ma in caso di effetto retroattivo verranno comunicati i dati dei contribuenti che avevano depositi a partire dal 2014) e Montecarlo (entrerà in vigore dal 2018, ma in caso di effetto retroattivo verranno comunicati i dati dei contribuenti che avevano depositi a partire dal 2015).

2) **"DTA" Convenzioni bilaterali contro doppie imposizioni basate su art. 26 Mod. OCSE:** che regolano i rapporti tributari tra i soggetti che operano nei due Stati firmatari della convenzione. Ai fini della cooperazione fiscale internazionale, l'art. 26 del modello OCSE prevede lo scambio di informazioni su richiesta dell'Amministrazione fiscale del Paese richiedente, dove l'informazione è *"prevedibilmente pertinente"* (*foreseeably relevant*) ai fini fiscali, indipendentemente dal segreto bancario che non sarà quindi opponibile come motivo del rifiuto. L'articolo 26 consente inoltre le richieste di gruppo (*group requests*). Questo comporterà che le autorità fiscali potranno richiedere informazioni su un gruppo di contribuenti, senza nominarli singolarmente, purché la richiesta non sia un *"fishing expedition"* (che rientrerebbe tra le richieste "non pertinenti"), cioè, ad esempio, la richiesta di trasmissione di tutti i conti correnti presso tutte le banche relativi a tutti i contribuenti residenti nello Stato A con conti correnti nello Stato B. Attualmente l'Italia ha firmato accordi di questo tipo con 103 Paesi, tra cui Croazia, Lussemburgo, San Marino, Singapore, Slovenia, Cipro, Malta, Polonia, Ucraina, Montenegro, Vaticano, Montecarlo, Liechtenstein, Svizzera, ecc.;

3) **"TIEA" Tax Information Exchange Agreement:** trattasi di un modello di "Tax Information Exchange Agreement" (TIEA); per cui lo scambio di informazioni avverrà su richiesta. Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non potrà rifiutarsi di collaborare e non potrà esser opposto il segreto bancario. Attualmente l'Italia ha firmato 7 TIEA, e più precisamente con: L'Italia ha firmato 7 TIEA (Bermuda, Cayman, Gibilterra, Isole Cook, Guernsey, Isola di Man e Jersey), Le informazioni che potranno essere scambiate per mezzo di questi accordi riguardano i periodi dal 2016, per lo scambio automatico e periodi a partire dal 2014 e 2015 per lo scambio su richiesta;

4) **"FACTA" Foreign Account Tax Compliance Act:** ha l'obiettivo di contrastare in modo più efficace l'evasione fiscale dei contribuenti americani che detengono conti presso istituzioni finanziarie estere, e si tradurrà in uno scambio automatico annuale di informazioni tra le autorità fiscali dei due Paesi. L'Accordo Intergovernativo tra gli USA e Italia prevede, infatti, in capo agli intermediari finanziari italiani (banche, fiduciarie, società di gestione del risparmio, assicurazioni operanti nel ramo vita, eccetera) determinati obblighi di identificazione di tali soggetti statunitensi, nonché di segnalazione degli stessi all'Agenzia delle Entrate, la quale trasmetterà poi tali informazioni all'*Internal revenue service* (Irs), l'autorità fiscale statunitense. Il FACTA è entrato in vigore in Italia il 4 giugno 2015.

5) **"Cooperative Directive" Direttiva 2011/16/UE:** a cui l'Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. n. 29/2014 è una normativa che consente alla Ue di adeguarsi agli standard Ocse in materia di trasparenza fiscale. Essa costituisce in un decalogo alla lotta all'evasione, contenente dettagli di natura pratica sulle regole che dovranno seguire le amministrazioni per condividere i dati fiscali con una controparte europea. Tutto ciò a partire dal 2017 quando i 27 paesi firmatari dell'accordo inizieranno a scambiare in via automatica le informazioni fiscali su individui che persone giuridiche, dando vita alla «piena trasparenza fiscale in Ue». Unico grande escluso, l'Austria che ha ottenuto un posticipo di un anno (fino al 2018) per l'entrata in vigore della nuova direttiva. La Direttiva prevede

che ogni autorità nazionale competente invii mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in un altro paese Ue su un ristretto numero di categorie di reddito e di capitale: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici Ue sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. Entrata in vigore in Italia il 1.4.2014.

6) **“CAA” and “CRS” Competent Authority Agreement Common Reporting Standard**: Trattato Multilaterale, noto anche come *Standard for Automatic Exchange of Information* (AEOI), che introduce in ambito OCSE il modello CRS, *Common Reporting Standard*, per la condivisione dei dati fiscali, introdotto dal FACTA. Il 29 ottobre 2014, nel corso del Global Forum tenutosi a Berlino, 58 giurisdizioni – tra le quali l'Italia - si sono impegnate a scambiare informazioni sulla base del modello AEOI a partire da Settembre 2017. Altre 35 giurisdizioni si sono poi impegnate a scambiare informazioni sulla base di tale modello a partire dal 2018. Lo scambio deve contenere, relativamente alle persone fisiche, entità giuridiche e loro beneficiari economici, le seguenti informazioni:

- Nome, indirizzo, luogo e data di nascita, numero di conto, codice fiscale
- Saldi del conto al 31.12 di ogni anno, redditi da polizza assicurative, ammontare lordi di interessi, dividendi, e corrispettivi della vendita di assets.

Qui di seguito sono riportate le giurisdizioni che si sono impegnate, con i termini soprai precisati, allo scambio di informazioni fiscali.

<b>GIURISDIZIONI CHE SI IMPEGNANO AL PRIMO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DAL 2017 *</b>
Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria,* Cayman Islands, Chile, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Estonia, Faroe Islands,* Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland,* Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom, Uruguay
<b>GIURISDIZIONI CHE SI IMPEGNANO AL PRIMO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DAL 2018</b>
Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, China, Costa Rica, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates
<b>GIURISDIZIONI CHE NON HANNO INDICATO UN TERMINE OPPURE CHE NON SI IMPEGNO ALLO SCAMBIO DI INFO.</b>
Bahrain, Cook Islands, Nauru, Panama, Vanuatu

Tramite il CRS si provvederà allo scambio automatico annuale tra governi, e autorità fiscali competenti, di informazione sui conti bancari, compresi saldi, interessi, dividendi e proventi delle cessioni di attività finanziarie, come essi sono comunicati da parte delle istituzioni finanziarie nei singoli Paesi sia riferiti a persone fisiche sia riferiti a persone giuridiche, compresi i Trust e le Fondazioni.

I Paesi c.d. *early adopters* (utilizzatori precoci, letteralmente) sono quelli indicati in grassetto nella tabella sopra riportata. Questi Stati si sono impegnati ad applicare anticipatamente lo scambio automatico delle informazione in base al modello CRS, seguendo un programma, definito dallo stesso OECD, “ambizioso ma realistico”, da portare ai primi scambi di informazioni automatico già dal settembre 2017. La tabella di marcia (*timeline*) prevede già per il 2016 delle prove di scambio di informazioni per mettere a punto i sistemi informativi per poi arrivare a settembre 2017 ai primi scambi automatici di informazioni.

Come si può notare sono molti Paesi c.d. *Black List*, che facevano del segreto bancario e della tassazione privilegiata il loro *appeal* per gli evasori internazionali, che si adegueranno ai questi nuovi standard di scambio di informazioni, di trasparenza fiscale e dell'inopponibilità del segreto bancario.

La possibilità quindi che un residente in Italia possa mantenere un deposito all'estero, che possa nel tempo rimanere segreto al fisco italiano è quindi da escludere.

**2) Il contribuente potrebbe pensare: “Prelevo i contanti e li metto in una cassetta di sicurezza..”. oppure li porto in Paesi che non hanno aderito a questi Accordi**

Anche queste operazioni presentano molti limiti.

Per quanto riguarda il prelievo di contanti, infatti, va tenuto presente che, anche in base agli accordi internazionali, sono stati introdotti molti limiti ai prelievi di contanti nelle *policy* dei singoli istituti bancari oltre confine.

Ad esempio, tra i tanti a seguito dell'accordo siglato dall'Italia con la Svizzera il febbraio scorso, la Banca BSI, banca con sede a Lugano, ha fissato dei limiti di prelievo in contanti per la clientela con residenza fiscale in Italia. Si tratta di 100.000 Euro (“o controvalore”) a semestre “per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale”, oppure 50.000 Euro (o il relativo controvalore) a semestre per chi ha “comprovatamente iniziato la regolarizzazione”, sempre entro il limite invalicabile del 30% degli attivi depositati e presenti. Invece per tutti gli altri correntisti “non è possibile effettuare prelevamenti in contanti”. Ed in tal senso si stanno muovendo non solo molte altre banche svizzere, ma anche gli intermediari degli altri paesi con i quali l'Italia ha raggiunto accordi sullo scambio di informazioni negli ultimi mesi quali Liechtenstein, Città del Vaticano e Montecarlo, tra gli altri.

Va inoltre tenuto presente che anche se si riuscisse a svuotare i conti correnti mediante prelievi per contanti, le autorità di Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, dovranno rispondere a specifiche richieste di informazioni a seguito dei recenti accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che prevedono il potere dell'Agenzia delle Entrate di richiedere informazioni su“:

- **“Conti chiusi”**: “sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni ..omissis..., indipendentemente da quando sono stati aperti tali conti. Ciò include i conti chiusi laddove le attività sono trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti.”
- **“Conti sostanzialmente svuotati”**: “sono conti detenuti presso intermediari finanziari di un Paese contraente da titolari di conto residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
  - a) sono mantenuti alla data della firma dell'Accordo;
  - b) sono ancora in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria (30 Settembre 2015);
  - c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell'Accordo;
  - d) presentano, alla fine del mese della data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al 31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al saldo di conto indicato alla lettera c).”
- **“Conti inattivi”**: “sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati, detenuti da un titolare di conto residente in Italia alla data della firma dell'Accordo e mantenuti alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE.”

Alla luce di ciò, è palese come sia impossibile e comunque inutile, svuotare i conti mediante prelevamenti in contanti o bonifici al fine di scappare dal Fisco.

Anche per le cassette di sicurezza sono stati introdotti limiti all'utilizzabilità. Ad esempio, in Svizzera, tra l'altro, chiunque dia in locazione una cassetta di sicurezza, quindi il funzionario dell'intermediario, è punibile di reato di riciclaggio (con pena detentiva fino a 5 anni) qualora si rinvergono le condotte delittuose proprio del reato.

Inoltre, il Governo di Berna ha stigmatizzato<sup>1</sup> l'azione di alcuni operatori non bancari che mettono a disposizione dei clienti cassette di sicurezza per facilitare pratiche di riciclaggio derivante da denaro proveniente da evasione fiscale. In seguito ha dichiarato che sta meditando modifiche normative più stringenti, minacciando inasprimento di pene per l'apertura di cassette di sicurezza.

Infine, ricordiamo che vi è un divieto di trasporto al seguito di contante; e se nel caso si volesse prelevare il contenuto di una cassetta di sicurezza, il contribuente si troverebbe di fronte all'altro scoglio dei controlli in dogana (sempre più pregnanti). Non da ultimo, si tenga presente che tali operazioni configurano il reato di auto riciclaggio, come si dirà meglio in seguito.

**3) Il contribuente potrebbe pensare: “allora potrei predisporre dei bonifici verso conti correnti aperti in Banche residenti in Paesi non collaborativi..”.**

Passando alla possibilità di effettuare bonifici verso Paesi che non hanno aderito allo scambio di informazioni riprendiamo la *policy* di BSI, diffusa anche presso altri Istituti. La *policy* interna della banca svizzera stabilisce che per quanto riguarda i bonifici e/o trasferimenti di titoli nessuna restrizione sarà posta per la clientela “*che ha fornito prova della conformità fiscale*”. Chi non lo farà potrà solo muovere somme “verso la Svizzera e verso i paesi UE e solo a favore di relazioni nominative intestate allo stesso beneficiario economico della relazione di partenza”. Per il futuro saranno ammesse solamente “*le transazioni di ordinaria amministrazione*”, per esempio “*pagamento di affitti o di commissioni amministrative impartite per il tramite del gestore di riferimento*”. In vista, comunque, possibili ulteriori restrizioni su assegni e su carte di debito e/o credito. Ed in tal senso si stanno muovendo non solo molti altri intermediari svizzeri, ma anche gli intermediari degli altri paesi con i quali l'Italia ha raggiunto accordi sullo scambio di informazioni negli ultimi mesi quali Liechtenstein, Città del Vaticano e Montecarlo, tra gli altri.

Per comprendere come la *Voluntary Disclosure* sia davvero l'ultimo treno per potersi regolarizzare con il fisco lo si capisce dalle *policy* poste in essere dagli intermediari finanziari dei Paesi con i quali l'Italia ha siglato negli ultimi mesi accordi per lo scambio di informazioni, indipendentemente dalla figura giuridica ricoperta. Ad esempio, a seguito dei recenti accordi stipulati con Liechtenstein e Monaco, si è previsto che gli intermediari finanziari locali dovranno chiedere ai propri clienti residenti in Italia di documentare - entro la data di scadenza della procedura di *Voluntary Disclosure*, cioè entro il 30 settembre 2015, salvo proroghe - che essi hanno aderito alla collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva e documentata circa la conformità delle attività ivi depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.

In tal senso si stanno muovendo anche gli intermediari svizzeri; ad esempio UBS, in un documento ad uso interno rilasciato dopo la firma del Protocollo di Milano – il 23 febbraio scorso con il Mef – invita il cliente a “*partecipare al programma italiano di collaborazione volontaria*” che, oltretutto, “*esclude la punibilità per determinati reati in materia fiscale del richiedente e delle altre persone che hanno eventualmente commesso o concorso a commettere il reato*”. L'istituto, inoltre, ricorda i rischi per il cliente connessi al nuovo reato di auto riciclaggio, di cui si dirà in seguito. Infine, UBS pone come condizione per proseguire il rapporto una dichiarazione fornita dal cliente di “*fiscalmente assolto*”, fiscalmente conforme, asseverata dal proprio commercialista/avvocato di fiducia “*iscritto all'Ordine*”.

L'adozione di simili regole da parte delle banche oltreconfine, rende quindi impossibile l'ipotesi di trasferimento dei fondi presso banche di Paesi che non hanno aderito agli accordi per lo scambio di informazioni.

---

<sup>1</sup> “Recentemente in cantone Ticino sono state costituite società anonime con lo scopo di affittare e gestire cassette di sicurezza ubicate in spazi appositi. Oppure società fiduciarie già esistenti hanno esteso la propria attività in tal senso. Si tratta di un'offerta alternativa a quella degli istituti di credito. Sennonché queste operazioni sfuggono a ogni forma di controllo, trattandosi di un semplice contratto di affitto. Più precisamente le neocostituite società non rientrano nella categoria degli intermediari finanziari e queste attività non sono contemplate dalle norme della legge sul riciclaggio di denaro. Oppure quelle esistenti agiscono in un ambito non soggetto a controlli come ad esempio procedure di identificazione dell'avente diritto economico, registrazione di visite, ecc.”.

Altro rischio che si collega al trasferimento in luoghi sempre più lontani è appunto la difficoltà di controllo dell'investimento nonché il problema collegato al reato di Autoriciclaggio.

#### **4) Che cos'è il reato di auto riciclaggio?**

La nuova fattispecie di reato introdotta con la Voluntary Disclosure è diretta a perseguire chiunque abbia commesso, o concorso a commettere (ovvero aiutato a commettere), un delitto doloso la cui condotta criminosa è connessa all'impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È prevista la reclusione da due a otto anni, con una sanzione amministrativa da 5 a 25 mila Euro, entrambi ridotti alla metà se la pena per il reato è inferiore, nel massimo, a cinque anni e non si è in ipotesi di provenienza mafiosa. La pena detentiva è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, ma può altresì essere diminuita fino alla metà in caso di comportamento collaborativo da parte dell'indagato. Ad esempio, una condotta che racchiude la fattispecie di reato sopra esposta per il contribuente è quella di predisporre dei bonifici verso estero oppure eseguire prelievi di contanti.

Tale fattispecie di reato, però, non si applica se il denaro o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Cosa si intende per utilizzazione o godimento personale? La norma non lo precisa, ma tutta la dottrina ritiene che, in particolare, se appaiono riconducibili al godimento personale, e quindi condotte prive di rilevanza penale, l'acquisto di un'automobile per scopi familiari o l'utilizzazione di fondi per la spesa quotidiana, maggiori dubbi emergono nel caso di acquisto di un immobile, di un'opera d'arte, di gioielli o di quote societarie.

In realtà la causa di non punibilità, data la sua formulazione generica, sta creando non poche discussioni in dottrina. Per avere un quadro più certo delle azioni rientranti nelle cause di non punibilità bisognerà aspettare le pronunce giurisprudenziali.<sup>2</sup> Pertanto, i dubbi interpretativi rimarranno fino ad una pronuncia giurisprudenziale che aiuterà a delimitare la fattispecie di non punibilità.

Le ipotesi quindi che un contribuente potrebbe immaginare per evitare di aderire alla Voluntary disclosure, quindi si infrangono miseramente contro una struttura normativa ormai abbracciata a livello internazionale che ha stretto tutte le maglie della rete per chi vuole ancora celare proventi derivanti da evasione fiscale.

---

<sup>2</sup> F. Sgubbi, "Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti pervasivi" dell'azione legislativa", Editto in *Diritto Penale Commerciale*. "[...]È del tutto indeterminata anche la linea di demarcazione fra la nozione di "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" di cui alla fattispecie incriminatrice del comma 1 (e comma 2 di conseguenza) e la nozione di "mera utilizzazione o godimento personale" di cui alla causa di non punibilità del comma 4. Ci si deve chiedere se si possano ricomprendere nella causa di non punibilità i casi in cui la destinazione alla utilizzazione/piacere personale sia accompagnata da un risvolto economico e di profitto, come tale, dunque, riprovevole e vergognoso: un esempio, fra i tanti ipotizzabili, può essere dato dalla spesa per una cena di promozione e pubblicità concernente la propria attività imprenditoriale